

N. 14139/2009 R.Gen.Aff.Cont.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Napoli**  
*8 SEZIONE CIVILE*

Il Giudice, dott. Antonio La Marca, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 14139/2009 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 24/06/2013 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c.

TRA

**PIETRO** (cod. fisc.: \_\_\_\_\_),

elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F10 Centro Direzionale, presso lo studio dell'Avv. Michele Liguori, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti **ATTORE**

E

**S.R.L. CALA PARK**, in persona del legale rapp.te p.t., (C.F. : 02222750784) elettivamente domiciliata in Napoli al 2° Viale Melina n.5, presso lo studio degli Avv.ti Tatiana Ruggerini ed Antonio D'Ambrosi, che la rappresentano e difendono giusto mandato in atti **CONVENUTA**

OGGETTO: Risarcimento danni

-----

Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di





costituzione della convenuta, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali di causa. Va, altresì, chiarito, che d'altronde, trattandosi di disposizione normativa dettata con l'evidente finalità di accelerazione ai fini del deposito della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal secondo comma dell'art. 132 cpc, la quale, peraltro, risulta agevolmente desumibile dalla lettura di tutti gli atti di parte e dei verbali relativi alle udienze in cui la causa è stata trattata ed istruita, con la conseguenza che non potrà dirsi affetta da nullità la sentenza resa nella predetta forma, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (Cass. 19.10.06 n. 22409, relativa all'analoga ipotesi prevista dall'art. 281 sexies cpc).

#### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti che vedremo. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità della riassunzione. La Suprema Corte di Cassazione, infatti, con ordinanza del 26/2/2009 n. 4745, ritualmente prodotta: ha accolto il ricorso per regolamento di competenza tempestivamente proposto dalla comparente avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 26/3/2007 n. 3395, declinatoria della competenza; ha dichiarato la competenza del Tribunale di Napoli; ha rimesso le parti innanzi a codesto Tribunale a cui ha demandato tra l'altro di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione; ha concesso il termine di giorni sessanta dalla comunicazione per la riassunzione.

Pietro, con tempestivo atto di citazione in riassunzione notificato alla parte convenuta, ha ritualmente riassunto il giudizio innanzi a codesto Tribunale nel rispetto dei termini di comparizione di cui all'art.163 bis c.p.c., vigente al tempo della notificazione dell'atto di citazione; si è poi costituito tempestivamente ex art. 165 c.p.c.

La citazione contiene la prospettazione degli elementi di fatto e giuridici utili e sufficienti per la sua validità ai sensi dell'art 163 c.p.c..

Soddisfatte tali premesse e passando all'esame del merito, appare a questo Giudice che, all'esito della lettura degli atti processuali ed in particolare dall'esame congiunto del materiale istruttorio : prova testimoniale, elaborato peritale del C.T.U. e dalla documentazione prodotta, deve pervenirsi alla conclusione che la domanda attorea meriti accoglimento, considerando che dalla compiuta istruttoria - ed in particolare dalle dichiarazioni rese dalla teste Marino Nunzia, escussa nel corso del giudizio, presente ai fatti e sulla cui





attendibilità non v'è motivo di dubitare, il fatto storico risulti accertato; anche in considerazione dell'assenza di elementi che possano far dubitare della sua buona fede; della linearità e semplicità del suo racconto; della natura adeguatamente circostanziata e non contraddittoria delle sue dichiarazioni; dell'assenza di qualsivoglia concreto elemento idoneo a consentire una diversa ricostruzione dei fatti.

L'attore ha, in particolare, agito al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico e del danno morale subiti in conseguenza di un incidente verificatosi presso il Parco acquatico "Nuovo Aquafans" di Praia a Mare (CS) gestito dalla convenuta S.R.L. CALA PARK. il 16/7/2005, alle ore 23.00 circa, mentre si trovava su di un'attrazione del parco a causa di un'improvvisa interruzione dell'illuminazione ed ha allegato in fatto, in citazione: il contratto stipulato con la parte convenuta; il danno subito; l'inadempimento qualificato della parte convenuta e dei suoi ausiliari e, cioè, quello astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato ed il loro comportamento colposo e negligente che è stata causa efficiente del danno.

Dall'esame degli atti processuali è risultato incontestato, a tal proposito : a) che il giorno 16/7/2005, alle ore 23 circa, Pietro si recava presso  
il Parco Acquatico "Nuovo Aquafans", gestito dalla s.r.l. Cala Park, in Praia a Mare (CS) località Fiuzzi, acquistava il biglietto che gli dava diritto sia per l'ingresso e sia per la libera utilizzazione di tutti i giochi e delle attrazioni; b) che egli, nel corso della sua permanenza all'interno del Parco, decideva di utilizzare il gioco denominato acquascivolo, prelevava dal personale in servizio all'interno della struttura, dietro il semplice rilascio di un suo documento d'identità, un "ciambellone" per effettuare la discesa nell'attrazione, saliva le scale di accesso al gioco e, giunto in cima, si sedeva sul ciambellone ed iniziava il percorso, nel corso del quale, però, per un improvviso black out, nel buio, il , ormai lanciato in discesa,  
perdeva l'equilibrio, cadeva dal ciambellone e scivolava incontrollatamente all'interno dell'acquascivolo e per la conformazione ripida (in discesa), tortuosa e curvilinea dello stesso, urtava ripetutamente con le spalle contro il suo bordo di delimitazione e subiva lesioni personali alla spalla sinistra.

Orbene, l'attore ha provato il suo assunto depositando la documentazione clinica e rilievi fotografici raffiguranti le lesioni subite fin dal momento dell'iscrizione sul ruolo della causa, che non risulta in atti impugnata o contestata dalla parte convenuta.

Ad ulteriore conforto della domanda attorea, deve essere valutato, ai sensi dell'art.116 c.p.c., il comportamento processuale tenuto dalla convenuta, atteso che all'esito della sua costituzione, non si è preoccupata di richiedere





alcuna ammissione di prova diretta o di quant'altro elemento idoneo a smentire quanto asserito da parte attrice, ma soprattutto il suo legale rappresentante non si è presentato in udienza a rendere l'interrogatorio formale, deferitogli dall'attore, senza addurre alcun giustificato motivo.

Questo giudice, pertanto, ritiene come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale deferito dall'attore al legale rappresentante della società convenuta, e, conseguentemente, confessati, ex art. 232 c.p.c. i fatti costitutivi della vicenda così come dedotti dall'attore, atteso che le conseguenze del comportamento negligente della sua organizzazione esplicano efficacia nella sua sfera patrimoniale.

L'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo "valutato ogni altro elemento di prova" - implica, in altri termini, che la mancata risposta, se non equivale ad una fictio confessio (a differenza di quanto previsto dall'art. 218 vecchio c.p.c.), può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), che può trarre motivi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario.

Dalle risultanze processuali può ritenersi provata l'esistenza del contratto con la parte convenuta che si assume inadempito ed, in particolare, l'instaurazione di un vincolo negoziale in virtù del quale la parte convenuta, nell'ambito delle obbligazioni assunte (di utilizzo delle giostre da lei possedute), va ritenuta inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza delle cose custodite e l'incolumità degli utilizzatori nel tempo in cui fruiscono della prestazione in tutte le sue espressioni, al fine di evitare che gli utilizzatori procurino sia un danno a se stessi, sia ad altri (cfr. Sez. Un. S. C. n. 9346/2002, Cass. n. 3680/2011).

Risulta altresì provato il fatto che legittima il risarcimento e, cioè, l'inesatto adempimento qualificato della parte convenuta.

Alla luce di tale riflessione, va, evidenziato nuovamente il comportamento processuale della parte convenuta, che in ogni caso, non ha provato, com'era suo preciso onere, che la prestazione sia stata eseguita con la massima diligenza e che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da cause ad essa non imputabili.

Conseguentemente, la società convenuta avrebbe dovuto provare - e non l'ha fatto - che l'inadempimento è stato determinato da causa a se non imputabile.





L'art. 1218 c.c., infatti, che regola la responsabilità del debitore ed è applicabile anche al caso in esame, dispone che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".

Le Sezioni Unite, in tema di onere probatorio dell'inadempimento o di inesatto adempimento di un'obbligazione, hanno da tempo affermato che "*il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto costituito dall'avvenuto adempimento*" (Sez. Un. S.C. n. 13533/2001); ed esteso poi espressamente "*anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello dell'informazione...) gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento*" (Cass. n. 15677/2009 e n. 3373/2010).

Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno) e dell'inevitabilità; ne consegue altresì l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito (cfr. Cass. civ., 15429/04; Cass. civ., 6753/04; Cass. civ., 5236/04; Cass. Civ., 472/03).

Quindi, ai fini della valutazione della prova liberatoria di cui all'art. 1218 c.c., non fornita dalla parte convenuta nel caso in esame, è irrilevante la mancanza di colpa, quale causa di esonero della responsabilità

Tale inadempimento della parte convenuta è sufficiente per accogliere la domanda attorea.

Inoltre, nel caso in esame lo scrivente ritiene che trovi applicazione anche la norma di cui all'art. 2051 c.c., applicabile alle ipotesi in cui il danno derivi dalla cosa per un suo intrinseco dinamismo, un'avaria o altre cause accidentali, indipendentemente da un intervento dell'uomo, in ciò differenziandosi dall'ipotesi normativa di cui all'art. 2043 c.c., in cui la cosa rappresenta invece solo lo strumento, mediante il quale l'uomo causa il danno,





con la sua azione ovvero con l'omissione di un'attività, rientrante nei suoi compiti.

Preme, all'uopo, sottolineare che l'art.2051 c.c. non richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa nel processo oggettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere, potenzialmente già presenti, che conferiscono alla cosa una nuova intrinseca idoneità al nocimento (cfr. Cass. 16373/05). Vale, comunque, la pena di avvertire che la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un effettivo potere fisico del custode sulla cosa, accompagnato dall'obbligo di vigilanza affinché essa non produca danni a terzi.

In merito, è opportuno ricordare l'indirizzo giurisprudenziale con il quale la Suprema Corte ha ritenuto che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia abbia carattere oggettivo e, pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.

Dunque, deve considerarsi irrilevante l'analisi della condotta del custode e la verifica dell'osservanza da parte di questi di un obbligo di vigilanza; dovendosi, appunto, la responsabilità escludersi solo allorché si dia prova che il danno sia ascrivibile all'intervento del caso fortuito (Cass., 15.01.2003, n. 472). Il custode, quindi, non può giovare dell'ignoranza dello stato della cosa o dell'incertezza circa la causa dell'evento dannoso. La custodia si concretizza, cioè, in un criterio di responsabilità, intendendo per tale quello che addossa a colui che ha la custodia della cosa la responsabilità per determinati eventi, indipendentemente dalla ricerca di un nesso causale tra il comportamento del custode e l'evento.

La dottrina, parla, al riguardo di "rischio" da custodia, più che di "colpa" nella custodia: di "presunzione di responsabilità" e non di "presunzione di colpa".

Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta chiara allo scrivente la piena responsabilità della società convenuta in ordine ai fatti per cui è causa.

Passando alla quantificazione dei danni, per quel che riguarda il danno biologico, definibile come "la menomazione dell'integrità psico-fisica in sé considerata, in quanto incidente sul valore in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si ricollega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica, e si estende quindi a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene





primario della salute, quale diritto inviolabile alla pienezza della vita e all'esplicazione della propria personalità morale, intellettuale, culturale", esso sicuramente ricorre nel caso di specie e va adeguatamente risarcito.

A tal proposito, è stata disposta, nel corso del giudizio una consulenza tecnica ed affidato l'incarico al Dott. Fulvio Maggiore, che ha provveduto a depositare proprio elaborato peritale, alle cui conclusioni questo Giudice ritiene di aderire pienamente.

Il CTU ha ritenuto che sussiste la compatibilità delle lesioni riscontrate con l'evento provato in giudizio e che risultano soddisfatti i criteri per l'esistenza del nesso di causalità, in quanto rispettati i criteri di tipo cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa ed avendo riscontrato che è documentata la continuità nella seriazione dei fenomeni.

Ha riscontrato che l'attore ha riportato una lussazione acromion-clavicolare a sinistra in arto dominante (il periziato dimostrava nel corso dell'esame clinico di essere mancino) trattata in ambiente specialistico ortopedico con immobilizzazione di spalla tramite cerottaggio e utilizzo di tutore. Alla rimozione dell'immobilizzazione seguiva terapia fisiokinesica fino a guarigione con postumi caratterizzati da impegno funzionale di spalla in presenza di alterazione del profilo per sporgenza dell'estremità laterale della clavicola.

Il CTU, in sintesi, ha ritenuto che nel caso in esame emergesse un danno biologico permanente che porta al riconoscimento di un tasso del 5% (cinque per cento) di danno biologico; inoltre, ha precisato che il periodo di invalidità temporanea totale è stato di 20 gg, mentre il periodo di ITP valutabile con un tasso del 50% è stato di giorni venti ed il periodo di ITP valutabile con un tasso del 25% di ulteriori venti giorni; ha chiarito ed infine che non vi è stata alcuna incidenza sulla capacità lavorativa generica e/o specifica.

Orbene, va ritenuta, in definitiva, certamente sussistente la compatibilità delle lesioni con l'evento provato in giudizio e vanno condivise le conclusioni sul nesso di causalità del CTU, aderenti alle risultanze istruttorie documentali ed immuni da vizi logici. Pertanto, sussistono tutti gli elementi per riconoscere la risarcibilità del danno biologico subito da parte attrice, quale danno all'integrità psicofisica della persona umana e quale lesione della salute, bene interesse primario tutelato dall'art. 32 della Costituzione Italiana e che in ossequio agli insegnamenti della Suprema Corte, siano applicabili, in via equitativa, i parametri di liquidazione attualmente adottati dal Tribunale di Napoli, i quali, peraltro, com'è noto, sono mutuati dalle tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano. Infatti, la liquidazione del risarcimento, sebbene abbia natura essenzialmente equitativa, deve, affinché non si traduca





in un arbitrio, essere comunque ancorata ad un parametro di orientamento e di controllo che può essere individuato, quanto al danno permanente, nel valore medio del punto, calcolato sulla base delle cosiddette tabelle milanesi, alle quali la Suprema Corte di Cassazione riconosce, in applicazione dell'art 3 della Costituzione, la valenza, in linea generale, di parametro di conformazione della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 cod. civ. A tal proposito la Suprema Corte con sent. del 7 giugno 2011 n. 12408, testualmente ha statuito "La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica deve essere effettuata da tutti i giudici di merito, in base a parametri uniformi, che vanno individuati (fatta eccezione per le lesioni di lieve entità causate dalla circolazione di veicoli e natanti, per le quali vige un'apposita normativa) nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, da modularsi secondo le circostanze del caso concreto". Ebbene, utilizzando tali parametri può correttamente rapportarsi l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento dell'evento. Pertanto, lo scrivente, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età del minore danneggiato al momento dell'evento dannoso (26 anni), tenendo conto della documentazione allegata al fascicolo di parte attrice e della valutazione del danno biologico effettuata dal C.T.U., ritiene che il danno subito da [nome] Pietro per il sinistro per cui è causa deve essere liquidato complessivamente in €. 14.224,50 già rivalutati all'attualità, considerando le seguenti specifiche voci : a) €. 8.215,00, quale danno biologico permanente (considerando i 5 punti percentuali riconosciuti dal CTU ed il coefficiente di riduzione per età di 26 anni); b) €. 1.920,00 per i 20 gg. di Inabilità temporanea totale (96,00x20); c) €. 960,00 per i 20 gg. di Inabilità temporanea parziale al 50% (48,00x20); d) €. 480,00 per i 20 gg. di Inabilità temporanea parziale al 50% (24,00x20); e) €. 185,00 per spese mediche documentate, da ritenersi congrue tenuto conto anche delle prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale; f) infine, € 2.464,50 per la personalizzazione del danno protesa a realizzare una liquidazione complessiva della componente non patrimoniale, da valutarci in via equitativa, rapportandolo ai postumi residuanti considerati nella misura del 30%. Tale personalizzazione quivi operata - protesa a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite da parte attrice - è perfettamente in linea con i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno







non patrimoniale, nel ritenere equo valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.

Sic stantibus rebus, questo Giudice condanna la convenuta al pagamento in favore di \_\_\_\_\_, Pietro della somma complessiva di €. 14.224,50 (quattordicimiladuecentoventiquattro/50).

Per la richiesta degli interessi, va rilevato che in materia risarcitoria essi hanno natura compensativa, essendo diretti a risarcire il pregiudizio subito per il ritardo, con cui ha la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, il ritardato pagamento arricchisce il patrimonio del debitore con relativo lucro cessante a carico del danneggiato, che non può trarre alcuna utilità dalla somma, cui avrebbe diritto sin dal momento del fatto dannoso. Ma non si tratta di danno presunto per legge, bensì di un danno che deve essere provato dal creditore. Nel caso di specie, in difetto di prova di un maggior danno, si ritiene equo adottare il criterio risarcitorio degli interessi al tasso legale dalla data dell'evento lesivo al soddisfo. Giova aggiungere che la base di calcolo, venendo gli interessi, fatti decorrere dall'illecito, non può coincidere con la somma rivalutata alla liquidazione e, pertanto, vanno calcolati, dal momento del fatto, sul minor importo devalutato determinato sempre in via equitativa di €. 12.157,70, che poi progressivamente sarà rivalutato, anno dopo anno, fino alla data della definitiva liquidazione.

Le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U., seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

La provvisoria esecuzione discende dalla Legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Onorario Monocratico Dott. Antonio La Marca, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da \_\_\_\_\_ Pietro, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così decide:

- a) In accoglimento della domanda proposta dichiara la responsabilità della convenuta Cala Park Srl, nella produzione dell'evento dannoso occorso a \_\_\_\_\_ Pietro;
- b) Condanna, per l'effetto, la Cala Park Srl, in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di risarcimento danni, al pagamento, in favore di \_\_\_\_\_





parte attrice, in via equitativa di complessivi €. 14.224,50 (quattordicimiladuecentoventiquattro/50), già rivalutati all'attualità, oltre interessi legali : a) su tale somma dalla presente pronuncia all'effettivo soddisfo e b) sul minor importo determinato sempre in via equitativa di €. 12.157,70, progressivamente rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT dalla data dell'evento lesivo (16.07.2005); pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, definitivamente in capo ad essa convenuta, che sarà tenuta a rimborsarle al soggetto che dimostri di averle sostenute o a versarle al CTU;

c) Condanna, la Cala Park Srl, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano d'ufficio, in complessivi €. 5.285,90 (cinquemiladuecentoottantacinque/90), di cui €. 450,90 per spese esenti ed €. 4.835,00 per competenze professionali; nonchè delle spese per la causa dinanzi alla Cassazione, che si liquidano d'ufficio, in complessivi €. 1.630,00 (milleseicentotrenta/00), di cui €. 162,00 per spese esenti ed €. 1.468,00 per competenze professionali, il tutto oltre a spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa a presentazione fattura, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c..

Così deciso in Napoli, il 15/01/2015.

Il Giudice  
(dott. Antonio La Marca)

